

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

(61<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1689) (D'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

|   |                         |
|---|-------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 717, 723, 724      |
| AIMONI . . . . .  | 719, 722                |
| BATTAGLIA . . . . .   | 722                     |
| BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i> . . . . . | 721, 722, 724           |
| BISORI . . . . .  | 721, 722, 723, 724      |
| D'ANGELOSANTE . . . . .   | 719, 720, 721, 722, 723 |
| FABIANI . . . . .   | 721                     |
| GIANQUINTO . . . . .  | 721                     |
| JODICE . . . . .  | 720, 722, 723, 724      |
| LEPORE, <i>relatore</i> . . . . .   | 718, 719, 723, 724      |
| PALUMBO . . . . .   | 720, 721, 722           |
| ZAMPIERI . . . . .  | 719, 724                |

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Crespellani, D'Angelosante, Fabiani,

Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1689) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo, Urso e Buffone: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il

periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L E P O R E**, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dagli onorevoli Tantalò, Urso e Buffone nell'intento di permettere una più chiara interpretazione dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199; legge con la quale, com'è noto, fu devoluto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare, precedentemente svolto dalla soppressa SEPRAL, stabilendosi contemporaneamente il passaggio allo stesso Ministero delle diverse categorie di personale, elencate dall'articolo 4, già dipendenti della SEPRAL medesima.

La nostra Commissione trattò ampiamente la materia, e fummo proprio noi a dipanare quella aggrovigliata matassa elaborando le norme che vennero successivamente approvate anche dalla Camera dei deputati. Nel corso dell'applicazione della legge emersero però contrasti di carattere interpretativo, per sanare i quali fummo costretti ad intervenire una prima volta con la legge 12 novembre 1961, n. 1247. In tal modo chiarimmo alcuni dubbi, ma altri ne rimasero in vita; e questi ultimi riguardavano in modo particolare il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato nelle Amministrazioni dello Stato dal personale di cui all'articolo 4 della stessa legge anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento. Infatti la Corte dei conti rifiutava il visto e la registrazione ai provvedimenti relativi, eccependo vari motivi. Anzitutto perchè in alcuni casi le retribuzioni non avevano gravato sul bilancio dello Stato; poi per il fatto che in altri casi accanto al rapporto con lo Stato era coesistito un rapporto impiegatizio con enti pubblici, o privati; ed infine perchè per altri casi ancora si presentavano assieme le due suddette circostanze.

Per porre fine a tale situazione i deputati Tantalò, Urso e Buffone hanno quindi

presentato il disegno di legge oggi al nostro esame. In verità il testo originario di esso era alquanto imperfetto; ma con l'intervento del Ministero dell'agricoltura e di quello del Tesoro si giunse ad elaborarne uno nuovo, che venne poi approvato dalla Camera e che oggi siamo chiamati a discutere. Il testo al nostro esame ripete un errore di stampa contenuto nel messaggio pervenuto dalla Camera, errore che è stato rilevato dal nostro Ufficio delle Commissioni; esso consiste nel richiamo, recato dall'articolo 1, all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, anzichè all'articolo 14, che è quello del quale in effetti si intende dare col provvedimento interpretazione autentica. L'errore materiale si è potuto così sanare.

Da parte sua la Commissione finanze e tesoro, dopo aver esaminato molto attentamente il disegno di legge, ha dichiarato di non opporsi al suo ulteriore corso.

Una sola perplessità potrebbe sussistere, ed è quella riguardante un suo eventuale assorbimento nel disposto del disegno di legge n. 1439, concernente il trattamento di quiescenza, da noi approvato il 28 aprile scorso, e poi divenuto legge. Si tratta però di tutt'altra cosa, perchè quel disegno di legge regolava il riscatto del periodo di servizio prestato presso enti pubblici in genere, mentre il presente provvedimento regola invece il riscatto di un periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione statale; inoltre, il provvedimento approvato riguardava esclusivamente personale dipendente da enti pubblici successivamente inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, mentre la proposta di legge in discussione si riferisce a personale già dipendente da enti pubblici, o privati, che ha prestato servizio presso l'Amministrazione medesima; ed infine il disegno di legge approvato rappresentava una concessione recentemente accordata ad alcune categorie, mentre la presente proposta di legge costituisce un atto di interpretazione autentica della legge 6 marzo 1958, n. 199, da noi a suo tempo così attentamente elaborata, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa, ai fini di una sua più retta applicazione. Si deve notare che lo stesso Ministero del tesoro,

proprio in virtù di tali elementi di diversificazione, ebbe ad escludere che il disegno di legge n. 1439, divenuto poi legge 26 maggio 1966, n. 372, potesse assorbire il provvedimento oggi al nostro esame; e che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso il proprio benessere all'ulteriore corso di quest'ultimo, proprio per il suo carattere interpretativo, che, senza portare alcuna conseguenza per lo Stato, agevola dei funzionari degnissimi che hanno tutto il diritto di veder completato il loro trattamento di quiescenza.

Non resta quindi al relatore che raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento.

**A I M O N I.** Desidererei un chiarimento. L'articolo 1 del disegno di legge termina con le seguenti parole « anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato ». Cosa significa esattamente tale periodo?

**L E P O R E , relatore.** Posso leggervi un lungo chiarimento che, al riguardo, il Ministero del tesoro ha dato a suo tempo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'agricoltura. Comunque si tratta di dipendenti di vari enti di diversa natura, chiamati nella SEPRAL per le loro particolari competenze nel settore degli alimenti.

**Z A M P I E R I.** L'ultima parte dell'articolo 1 si riferisce anche agli enti con ordinamento autonomo?

**L E P O R E , relatore.** L'articolo 4 della legge del 1958 così dispone:

« Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando

presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

3) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716 ».

**D ' A N G E L O S A N T E.** Si tratta comunque di enti pubblici.

**L E P O R E , relatore.** Si tratta di enti che hanno avuto, in base alla legge originaria, una qualificazione *sui generis*, per cui, senza beneficiare delle leggi dello Stato in materia, avevano tuttavia l'obbligo dell'assicurazione.

**D ' A N G E L O S A N T E.** A me sembra, onorevole Presidente, che il disegno di legge al nostro esame non possa correttamente qualificarsi come un provvedimento interpretativo. L'articolo 14 della legge del 1958 regola infatti la validità, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con riferimento all'articolo 4, il quale reca a sua volta un elenco di organismi i quali sono tutti di diritto pubblico. L'accenno, quindi, agli enti privati contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge stesso rappresenta un'innovazione.

**J O D I C E**. Vorrei avanzare alcuni brevi rilievi, che nascono da talune perplessità.

Un problema di questo genere, di natura tanto delicata — e dirò poi le ragioni per cui lo ritengo tale — dovrebbe essere studiato molto a fondo. Il collega Lepore ci ha illustrato oggi ampiamente la materia: ebbene, sulla base di quella relazione noi potremo ora approfondire l'argomento, che finora non avevamo preso in esame essendo esso inserito alla fine dell'ordine del giorno odierno.

Chiedo pertanto formalmente un rinvio della discussione, onde poter esaminare la questione in maniera più approfondita.

Venendo ora a quanto è stato fin qui detto, debbo dichiararmi d'accordo sul fatto che l'estensione della norma ai dipendenti di enti privati rappresenta un'innovazione; innovazione in assoluto contrasto col preteso carattere interpretativo del provvedimento. Evidentemente con esso si è inteso favorire un determinato numero di persone che sono rimaste escluse dai benefici della legge vigente, ed all'innovazione si è voluto dare effetto retroattivo ricorrendo alla veste dell'interpretazione.

Ora tutto ciò non mi sembra serio, e costituisce una ragione di più per rinviare la discussione.

**P A L U M B O**. Può anche essere opportuno rinviare la discussione del disegno di legge; prima però vorrei tentare di chiarire il significato delle ultime parole dell'articolo 1.

Il personale cui con quelle parole ci si riferisce è il personale indicato dall'articolo 4 della legge del 1958, e cioè personale dipendente o dall'Amministrazione dello Stato o comunque da enti pubblici: nessuna questione al riguardo. Può darsi però che esso, pur essendo distaccato presso i suddetti uffici, mantenesse in contemporaneità un altro rapporto d'impiego, pubblico o privato, in ragione del quale era iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, oppure aveva un'assicurazione presso l'INAM, o altri istituti assicurativi. Ora il dubbio che è intervenuto, e per il quale si è reso necessario il provvedimento interpretativo, è il seguente: qualora sussistesse questa contemporaneità di impiego, sarebbe possibile ammettere al riscatto tale personale? In merito la

Corte dei conti si è finora espressa negativamente, adducendo l'impossibilità di dar luogo ad un duplice trattamento di quiescenza; ed allora ecco intervenire l'articolo 2 del disegno di legge, il quale precisa che il trattamento spettante in base all'assicurazione sociale relativa a quel rapporto di impiego pubblico, o privato, cui era legato colui il quale venne assegnato alla SEPRAL non ha alcun effetto ai fini del trattamento di quiescenza, tant'è che si verserà al Ministero del tesoro una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo. In tal modo il servizio viene valutato solo ai fini del trattamento di quiescenza presso il Ministero dell'agricoltura.

**D ' A N G E L O S A N T E**. Ringrazio il collega Palumbo per il chiarimento, che però conferma la necessità di un rinvio della discussione in quanto, se da una parte chiarisce il significato formale e materiale della norma, dall'altro complica maggiormente la situazione. Noi dovremmo infatti ipotizzare l'esistenza di un duplice rapporto d'impiego, pubblico e privato; il che rappresenta una situazione molto strana, che non può essersi verificata se non in casi eccezionali: tanto eccezionali che l'articolo 2 non parla di un trattamento previdenziale, non dice che sono riscattabili, ad esempio, le somme versate per l'invalidità e vecchiaia presso l'INPS, ma parla di quelle speciali, specifiche forme di assicurazione che sono le polizze stipulate presso l'INA o presso altri istituti assicurativi.

**P A L U M B O**. L'assicurazione presso l'INPS era prevista già dalla legge originaria.

**D ' A N G E L O S A N T E**. Voglio dire che il riferimento a forme speciali di assicurazione sta appunto a dimostrare che il provvedimento è diretto ad un limitato numero di persone; direi addirittura a due persone, una per articolo...

A parte questo, vi è la questione del duplice rapporto d'impiego. Tutti sanno, infatti, che il rapporto d'impiego pubblico è incompatibile con quello privato e con qualsiasi altro.

PALUMBO. Si trattava di personale comandato presso la SEPRAL.

GIANQUINTO. L'istituto del « comando » può esistere solo per i dipendenti da enti pubblici, non per i dipendenti da enti privati.

D'ANGELOSANTE. E, comunque, se quel personale era comandato non era « in costanza d'impiego » con altri enti, rimaneva cioè dipendente dall'ente di origine.

La questione appare talmente ingarbugliata che il rinvio della discussione si impone. Solo esaminandola a fondo potremo forse venire a capo della questione.

BISORI. Anch'io sono stato colpito dalla singolarità delle parole con cui termina l'articolo 1. Mi domando: intende l'articolo riferirsi effettivamente a persone le quali avrebbero avuto un rapporto d'impiego con la SEPRAL, pur mantenendo un precedente rapporto d'impiego con altro ente pubblico o con un privato? Oppure, parlando di rapporto di impiego privato, l'articolo intese alludere ad un rapporto di natura privata — per esempio, in base a contratto a termine — ma sempre con altro ente pubblico? È un problema da studiare a fondo.

D'ANGELOSANTE. L'articolo parla di « rapporto d'impiego con enti pubblici o privati ». La parola « privati » si riferisce cioè all'impiego, non al rapporto.

BISORI. Può darsi che sia stata usata una formulazione errata.

Vorrei poi avanzare due richieste. La prima è quella che venga inviata ad ognuno di noi, oltre ad una copia della relazione del senatore Lepore, una copia del disegno di legge originario, che potrà forse, con la relazione dei proponenti, chiarirci maggiormente le idee. La seconda richiesta è quella di udire dall'onorevole Ministro qual è il pensiero del Governo sul disegno di legge.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il

disegno di legge riguarda gli impiegati ed i funzionari della SEPRAL i cui uffici, come tutti noi ricordiamo, erano uffici di carattere eccezionale, con organico di diverse origini. I Prefetti del tempo destinarono alla SEPRAL dipendenti delle Prefetture, dipendenti degli uffici locali, del Ministero dell'agricoltura, delle Camere di commercio; oppure anche dipendenti di ditte private e di banche che per una qualsiasi ragione — una particolare qualificazione o anche una raccomandazione — venivano collocati negli uffici provinciali della SEPRAL. Questi dipendenti, in un certo senso comandati, proseguirono nei versamenti ai loro istituti assicurativi: INPS, INA e via dicendo, come qualsiasi altro loro collega non distaccato presso la SEPRAL.

Oggi, dunque, si tratta di regolarizzare la posizione del suddetto personale, che ha prestato servizio per numerosi anni presso la SEPRAL per essere poi inquadrato nella Amministrazione dello Stato. È infatti sorto il problema del doppio trattamento di quiescenza; e per risolverlo è stata appunto suggerita dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze la disposizione dell'articolo 2, con la quale si è chiarita la situazione escludendosi la possibilità di una duplice forma di pensione.

Sarà quindi possibile anche per il personale in questione il riscatto. Certamente si tratta di una posizione di carattere eccezionale, ma ciò non dipende che dalla eccezionalità dell'origine degli uffici della SEPRAL.

FABIANI. In riferimento a quanto il Ministro ha detto, come si spiega il fatto che è previsto l'incameramento, da parte dello Stato, della sola metà del premio di assicurazione che verrebbe liquidato?

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Probabilmente la compagnia assicuratrice si ripaga del rischio di un eventuale decesso dell'assicurato prima che questo venisse inquadrato nell'Amministrazione dello Stato.

D'ANGELOSANTE. Comunque tutto questo non fa che confermare la nostra impressione. Il provvedimento, cioè, è volto

a risolvere un certo numero di casi particolari, mentre noi sappiamo come ogni legge dovrebbe contemplare solo casi generali.

**PALUMBO.** A mio avviso la vis interpretativa del disegno di legge si evince proprio dalle ultime parole dell'articolo 1. Sono noti, infatti, i motivi di opposizione addotti dalla Corte dei conti: ad essi l'articolo risponde che il servizio di cui si parla è riscattabile purchè il corrispettivo del riscatto vada alle casse dello Stato.

**BISORI.** Io non sono affatto tranquillo per quanto riguarda l'ipotesi del duplice impiego.

**BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.** Come ho già detto, si tratta di situazioni create nel periodo bellico.

**AIMONI.** A me risulta che tutti gli ex-dipendenti della SEPRAL i quali hanno maturato il diritto alla pensione sono già stati collocati a riposo. Una parte di essi, poi, aveva mantenuto un rapporto d'impiego con altri enti; e sono questi che non hanno ancora definito la propria posizione. Non si potrebbe sapere di chi si tratta? Non ci interessa conoscerne il nome, ma il numero, la provenienza, la situazione.

**JODICE.** Non vorrei che creassimo un precedente per il quale altri dipendenti dello Stato i quali si trovano in situazioni analoghe avanzassero poi le medesime pretese.

**BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.** In tal caso, trattandosi di richieste sostanzialmente giuste, sarebbe nostro dovere andare loro incontro.

**BATTAGLIA.** A mio avviso il rinvio della discussione non avrebbe alcuna ragion d'essere, essendo il testo del disegno di legge di una chiarezza estrema, nonostante le perplessità espresse da molti colleghi; perplessità che del resto dovrebbero essere

state ora fugate dalle spiegazioni dell'onorevole Ministro, del relatore e del collega Palumbo.

Non v'ha dubbio che in tanto si può dar luogo ad una norma interpretativa in quanto la legge vigente abbia dato luogo a difficoltà ed a dubbi in sede di applicazione. Ora l'articolo 14 della legge del 1958 dispone quanto segue:

« Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua durata, previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto del servizio di cui al precedente comma prestato posteriormente al compimento del 50° anno d'età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato ».

Quindi, per tutti coloro i quali vennero inquadri presso la SEPRAL e non avevano

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

61ª SEDUTA (6 luglio 1966)

rapporti di impiego con nessun altro ente pubblico e con nessuna azienda privata, *nulla quaestio*. La questione sorse per taluni che avevano i suddetti duplici rapporti, perchè la Corte dei conti non volle aderire alle loro richieste di riscatto. Di qui la necessità di una norma interpretativa; e questa è rappresentata appunto dall'articolo 1 — con le parole che tanti scrupoli hanno oggi suscitato — alle condizioni dettate dall'articolo 2.

Quanto al pericolo di dare il via ad una serie di richieste analoghe, se queste corrisponderanno a reali diritti dei lavoratori interessati, perchè non accoglierle?

**J O D I C E**. Chiedo un breve rinvio della discussione, per poter approfondire il problema che ci interessa attraverso un più attento esame del disegno di legge.

**L E P O R E**, *relatore*. Faccio presente che nell'ultimo comma dell'articolo 2 si afferma che qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma. Ne consegue che lo Stato non subisce alcun danno. Penso quindi che le preoccupazioni manifestate non siano fondate. Il presente provvedimento, adeguando ed interpretando la legge del 1958, ha lo scopo di togliere ogni dubbio alla Corte dei conti.

**D ' A N G E L O S A N T E**. Senatore Lepore, le faccio osservare che qui la questione è completamente diversa. Esaminiamo attentamente l'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Detto articolo così suona: « Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei

ruoli ad esaurimento è riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua durata, previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette » eccetera.

La Corte dei conti si è trovata di fronte al fatto di chi contemporaneamente aveva il beneficio di un doppio rapporto di impiego e di un doppio trattamento di quiescenza, di qui la ragione del suo rifiuto.

Ora noi consentiamo il congiungimento fra due periodi di prestazioni d'opera e fra due prestazioni assicurative, e questo lo reputo un fatto assurdo e privo di fondamento.

Presenterò un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 1: ove non venga accolto, ne presenterò altri, in via subordinata.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio avanzata dai senatori Jodice e D'Angelosante.

**B I S O R I**. Mi astengo dal votare sulla proposta di rinvio.

**P R E S I D E N T E**. Pongo ai voti tale proposta.

*(Non è approvata).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche

se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

In sede di coordinamento, si terrà conto dell'errore di stampa segnalato dal relatore, nel senso di sostituire le parole: « dell'articolo 1 » con le altre: « dell'articolo 14 ».

**B I S O R I**. Dichiaro fin da ora che mi asterrò dal votare l'articolo 1, perchè vedo nebbie intorno alle questioni che l'articolo affronta.

**P R E S I D E N T E**. All'articolo 1 è stato presentato dal senatore D'Angelosante un emendamento tendente a sopprimere le ultime parole: « anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato ».

**B E R T I N E L L I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento soppressivo proposto dal senatore D'Angelosante, perchè con esso si annulla l'efficacia della norma di legge stessa, la quale è stata fatta soltanto per l'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1.

**J O D I C E**. Sento il dovere di far osservare che con il disegno di legge in esame noi estendiamo la portata della legge del 1958 ad altri soggetti e ad altri destinatari che in quella legge non erano contemplati. La posizione del personale della pubblica Amministrazione che si trova in determinate condizioni previste dalla legge numero 372 del corrente anno è stata regolata. Non è stata regolata la posizione di pochissimi elementi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ora credo che un procedimento legislativamente corretto avrebbe dovuto effettuarsi modificando la legge del 1966 e non già la legge precedente. Infatti qui, oltre che a favorire in modo particolare determinati elementi, si dà loro la facoltà di usufruire di quel beneficio con effetto retroattivo, cioè in modo diverso da quello regolato dalla legge del 1966. In questa maniera quindi rischiamo di compro-

mettere la stessa serietà del nostro logiferare.

**L E P O R E**, *relatore*. Non vedo perchè si debbano fare tante difficoltà nell'approvare un provvedimento che ha raccolto l'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento.

**J O D I C E**. Non vedo perchè una legge approvata all'unanimità dalla Camera debba necessariamente essere approvata anche dal Senato.

**B I S O R I**. È stata dianzi respinta la proposta di rinvio della discussione sull'intero disegno di legge. La deliberazione della Commissione è fuori questione, tant'è vero che la discussione degli articoli è stata iniziata. Ora però, durante la discussione, viene presentato un emendamento circa il quale sorgono questioni gravi, dato che neppure si capisce bene quali sarebbero le precise conseguenze del suo accoglimento. E son le 12,50. A questo punto, credo di poter proporre che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

**Z A M P I E R I**. Vorrei ricordare alla Commissione ed al nostro Presidente la necessità e l'opportunità di seguire l'ordine del giorno una volta che esso sia stato fissato, consentendo all'inversione dello stesso soltanto per motivi di carattere eccezionale.

**P R E S I D E N T E**. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per consentire un più attento esame della proposta di modificazione avanzata dal senatore D'Angelosante e per rendere possibile la presentazione degli altri emendamenti che sono stati preannunciati.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari